



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

**ORDINE DEL GIORNO DI ISTRUZIONE
ALLA GIUNTA REGIONALE
N. 75 del 22 dicembre 2023**

PRESENTATO DAI CONSIGLIERI

**BONAFONI, LEODORI, CIARLA, DROGHEI, CALIFANO e
BATTISTI**

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 120 DEL 5 DICEMBRE 2023

***DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO DEI DIRITTI DELLA POPOLAZIONE
DETENUTA DELLA REGIONE LAZIO***



**Consiglio regionale del Lazio
ORDINE DEL GIORNO
EX ART.69 REG.LAV.CONS.REG.
N. 75 del 22 dicembre 2023**

Al Presidente del Consiglio regionale

On.le Antonio Aurigemma

ORDINE DEL GIORNO

in relazione alla Proposta di legge n. 120 del 5.12.2023 "Legge di stabilità regionale 2024"

Oggetto: definizione del sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio

Premesso che

Nell'ordinamento costituzionale italiano vige il principio rieducativo della pena e quello riabilitativo dell'istituzione carceraria;

la Regione Lazio, ai sensi della lettera a del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 7 dell'8 giugno 2007 detta norme per rendere effettivo il godimento dei diritti umani dei cittadini in stato di detenzione, nel rispetto della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);

la Regione Lazio ai sensi della lettera b del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 7 dell'8 giugno 2007 adotta, in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria, misure di carattere sanitario, sociale e istituzionale idonee a garantire i diritti delle persone in esecuzione penale;

Considerato che

la Regione Lazio, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 7 dell'8 giugno 2007, nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione e dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale, tutela il diritto alla salute dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori, presenti negli istituti penitenziari;

la Regione Lazio, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 7 dell'8 giugno 2007, adotta opportune misure per garantire l'effettivo esercizio del diritto al lavoro e alla formazione professionale da parte dei detenuti e delle persone in esecuzione penale esterna;



la Regione Lazio, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 7 dell'8 giugno 2007, nell'ambito delle proprie competenze, opera per promuovere il miglioramento della condizione carceraria

Rilevato che

La Regione Lazio, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 7 dell'8 giugno 2007, promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali per l'attuazione della presente legge, in collaborazione con gli organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile;

Il Consiglio regionale del Lazio

IMPEGNA

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente

a garantire continuità alle misure e alle azioni che riguardano la condizione sanitaria, professionale e formativa della popolazione detenuta nella Regione Lazio.

